Sentenza n. 122/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74623 R.G. promosso da (omissis) (CLDTMS63C27A064G), nato ad (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Umberto I n. 154 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E) (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it) e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 13.4.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Tellone.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo dall'1.8.2020, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria (Tab. A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.) con decorrenza dall'1.8.2020, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio (domanda di pensione privilegiata del 2.9.2020).

2. Con la memoria di costituzione del 4.9.2025, l'Inps ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con l'Arma dei Carabinieri, datore di lavoro del ricorrente, e nel merito il rigetto del ricorso perché ritenuto infondato; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. Con la nota del 21.10.2025 parte ricorrente ha depositato il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Roma del 16.6.2025.

4. Nell'udienza del 24.10.2025 le parti hanno chiesto un rinvio in attesa delle determinazioni dell'Inps a seguito degli accertamenti sanitari della CMO; pertanto, questo Giudice ha disposto il rinvio del giudizio al 13.4.2026.

5. Con la memoria del 28.3.2026 la difesa di parte ricorrente ha comunicato che l'Istituto resistente ha riconosciuto al (omissis) la pensione privilegiata nei termini indicati nel libello introduttivo con conseguente cessazione della res litigiosa; ha chiesto la condanna del convenuto alla refusione delle spese di giudizio.

6. Con la memoria del 13.4.2026 l'Istituto resistente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo lo stesso riconosciuto la pensione di privilegio al (omissis).

7. All'odierna udienza l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nelle memorie, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del provvedimento dell'INPS n. NA1052026000006 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non*

controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere il trattamento di privilegio con il relativo pagamento dal mese di marzo 2026, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

9. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

10. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.4.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11.05.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)